



CORTE DEI CONTI



Avvocatura dello Stato

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 16 DIRIGENTI NEI RUOLI DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

I SEGRETARI GENERALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;

VISTO l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 80/2021 come modificato dal decreto-legge 36/2022 secondo cui: *“Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida”*;

VISTO l'art. 1 bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale”*;

VISTO il DPCM in data 16 dicembre 2022, riservato alla Corte dei conti, recante autorizzazione a reclutare, tra l'altro, n. 10 dirigenti di seconda fascia;

VISTO l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ed, in particolare, il comma 896 secondo cui *“al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro*

subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO l'art. 3, comma 4 bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il D.M. 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dotazione organica del personale dirigenziale della Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento n. 1/DEL/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;

VISTA la Convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019 con la quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia;

TENUTO CONTO della necessità di adottare, in sede di prima applicazione, le richiamate Linee Guida sull'accesso alla dirigenza pubblica sviluppate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

DECRETANO

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
 - a) 7 posti presso la Corte dei conti;
 - c) 9 posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il 30% per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti è riservato al personale di ruolo della predetta Amministrazione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
4. Il 30% per cento dei posti previsti per l'Avvocatura dello Stato è riservato al personale di ruolo della predetta Amministrazione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Art. 2

Requisiti minimi di ammissione

1. Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - laurea Magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico - aziendali (LM 77) - Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al D.M. 09/07 /2009 recante "*Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*";
 - diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al D.M. 09/07 /2009 recante "*Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*".

I titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio.

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere sono considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

- d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
 - 1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di Laurea (come individuata al punto c) che precede) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto è, altresì, ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

- 2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede), che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - 3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede);
 - 4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede);
- e) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
- f) qualità morali e condotta incensurabili;
- g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3

Termine e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 16,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, "Concorsi ed esami"; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto può richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it.
3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi della Corte dei conti, presente sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://concorsionline.corteconti.it> e seguire la procedura ivi indicata, selezionando il concorso "C-16 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO " e compilando la domanda di partecipazione mediante il format on-line.
4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il termine indicato al comma 1.
5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al portale di cui al comma 3, in prossimità della scadenza del termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante l'apposito applicativo.
6. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al portale di cui al comma 3, in prossimità della scadenza del termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante l'apposito applicativo.
7. In caso di prolungata e significativa indisponibilità della piattaforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i candidati, al ripristino della funzionalità, circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 3.
8. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali

disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

9. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei candidati, volte a risolvere le difficoltà incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 3, potranno essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi email indicati nel portale medesimo.

10. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il termine indicato al comma 1, il versamento di euro 15,00 (quindici/00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. Il mancato/tardivo pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso costituisce causa di esclusione dalla procedura concorsuale.

11. Qualora il/la candidato/a compili più volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

12. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Art. 4

Contenuto della domanda

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- g) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
- i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- j) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
- k) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui all'art. 12 e alla tabella allegata al presente bando, con esplicita indicazione per ciascuno di essi dell'Università o Ente che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonché degli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero;
- l) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando:
- se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
 - se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio;
 - se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;

- se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
- m) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- n) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del presente bando;
- o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 14 del presente bando;
- p) la lingua straniera tra inglese o altra lingua comunitaria, sulla quale si intende sostenere la prova orale;
- q) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità (e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente bando), di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente. Il mancato inoltro di tale documentazione, entro i termini di presentazione della domanda, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
- r) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli artt. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3, comma 4 - *bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Il mancato inoltro di tale documentazione, entro i termini di presentazione della domanda, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
- s) l'eventuale condizione di candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai fini della richiesta di esonero dalla eventuale prova preselettiva ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente bando. A tal fine il candidato deve presentare, con

le medesime modalità e nei medesimi termini descritti alla lettera q) del presente comma, la documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità;

- t) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 3, comma 10, del presente bando, con le modalità ivi indicate;
- u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le Amministrazioni si riservano di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

3. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 8, sarà verificata la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.

Art. 5

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi i candidati che:

- a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1;
- b) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 3;
- c) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso secondo i termini e la modalità prescritte dall'art. 3, comma 10;
- e) hanno compilato la domanda in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto dall'art. 4;
- f) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2;
- g) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Le Amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Con successivo decreto dei Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato sarà nominata la Commissione esaminatrice, composta da cinque componenti scelti:
 - a) due tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il presidente;
 - b) due tra Avvocati dello Stato;
 - c) uno tra i professori di prima fascia in materie economiche o giuridiche di università pubbliche o private.
2. La Commissione potrà essere integrata da un componente esperto in lingua inglese o in altra lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p) e da un componente esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area dei funzionari.

Art. 7

Pubblicazione del calendario delle prove

1. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 ottobre 2023 è data notizia della pubblicazione - sul sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale concorsionline@cor-teconti.it - dell'avviso riguardante il calendario, la sede e le modalità di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Il diario delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati.

Art. 8

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 600, le Amministrazioni si riservano la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte.
2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidità uguale o superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarata e attestata, secondo le modalità previste all'art. 4, comma 1, lett. q) del presente bando.
3. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una è esatta. Nell'avviso di cui all'art. 7, comma 1, del presente bando sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
4. Le Amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, Aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
6. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la Commissione procederà all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su più giornate, la Commissione procederà all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.
8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere anonimo
9. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi

alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile.

10. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 13.

11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alle Amministrazioni l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Art. 9

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa ed economica, nonché della capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p) nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Art. 10

Prove scritte

1. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: a) una risposta ad un quesito che può riguardare le materie del diritto costituzionale, diritto dell'unione europea, diritto amministrativo, contabilità pubblica; b) una risposta ad un quesito che può riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti e del diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; c) una risposta ad un quesito che può riguardare le materie economiche e dell'analisi delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica).

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 100 punti.

2. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, consiste:

1) nella redazione di un elaborato contenente la soluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o economico-gestionale per verificare la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni, sulla base di un breve *dossier* distribuito ai candidati. Il *dossier* contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese. È facoltà della Commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato di cui sopra.

2) Nella somministrazione di n. 20 quesiti situazionali a risposta multipla attraverso i quali saranno valutate le capacità e le attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana» previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica»: - Soluzione dei problemi, gestione dei processi e sviluppo dei collaboratori, gestione delle relazioni interne ed esterne, orientamento al risultato, negoziazione e tenuta emotiva. I quesiti saranno di carattere gestionale, relazionale o operativo legati al contesto organizzativo di un ufficio dei quali viene fornita una breve descrizione ed ai quali il candidato è chiamato a rispondere, scegliendo, tra alternative predefinite di possibili strategie, quale ritengano più adeguata a gestire ciascuna situazione.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 100 punti.

3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

4. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.

5. L'assenza, anche ad una sola delle prove scritte, comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un voto non inferiore a 70/100 in ciascuna delle due prove scritte.

7. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il relativo voto riportato nelle due prove scritte, è pubblicato sul sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale concorsionline@corconte.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alla prova orale.

8. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con preavviso di almeno venti giorni.

Art. 11

Prova orale

1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) informatica giuridica; d) organizzazione, centrale e periferica e legislazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, con particolare riferimento alle più recenti evoluzioni normative.

2. Il colloquio orale è altresì diretto ad accertare nel candidato le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, oltre che la conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

3. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un voto non inferiore a 70/100.

4. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12

Valutazione dei titoli

1. Nella tabella allegata sono individuati i titoli oggetto di valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.

Art. 13

Punteggio

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 350 punti così ripartiti:
 - a) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta;
 - b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta;
 - c) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova orale;
 - d) fino a un massimo di 50 punti per i titoli.
2. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

Art. 14

Titoli di preferenza

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare a mezzo PEC all'indirizzo concorsi@corteconticert.it., la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. I suddetti titoli, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati nella domanda stessa.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.

Art. 15

Graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 13.
2. I Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approvano con proprio decreto congiunto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la

graduatoria definitiva e dichiarano vincitori del concorso i candidati utilmente collocati, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale concorsionline@cor-teconti.it. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16

Assegnazione dei posti ai vincitori

1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, ciascuna delle Amministrazioni interessate renderà note, tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce "Amministrazione trasparente - bandi di concorso", le sedi da ricoprire.

2. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle Amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli artt. 21, comma 1, e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo.

4. L'assegnazione presso l'Amministrazione prescelta avverrà sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dagli artt. 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procederà all'assegnazione d'ufficio.

Art. 17

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati.

2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della Corte dei conti o dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa vigente.

3. I vincitori del concorso assunti in servizio presso le due Amministrazioni, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, secondo i termini e le modalità concordate dalle Amministrazioni medesime.

4. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione.

5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 18

Accesso agli atti del concorso

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale Amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso.

2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

3. Può essere disposto il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, sono la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato.

2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, è DEDA NEXT S.r.l. (già DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.), sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l. (ora

DEDA NEXT S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021).

3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).

4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.

6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.

7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. I Contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:

- Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), Via dei Portoghesi n. 12, 00186 (Tel.: (+39) 06.68291; e-mail: roma@avvocaturastato.it; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it);

- Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), Via Antonio Baiamonti n. 25, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).

11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il Responsabile della protezione dei dati sono:

- per la Corte dei Conti: indirizzo di posta elettronica certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it ;
- per l'Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail: rpdp@avvocaturastato.it

13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 20

Norme finali e di salvaguardia

1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.

3. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Per la Corte dei conti

Franco Massi

Per l'Avvocatura dello Stato

Maurizio Greco



CORTE DEI CONTI



Avvocatura dello Stato

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI

1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate:

- a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
- b) abilitazioni;
- c) titoli di carriera e di servizio;
- d) pubblicazioni scientifiche.

2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 50 punti, ripartiti secondo i criteri illustrati nella tabella che segue.

3. 1. I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h) del D.P.C.M. 78/2018.

| TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI | |
|--|---------------------|
| (art. 3, comma 1, D.P.C.M. 78/2018) | max 20 punti |
| <p>1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali sono attribuiti, complessivamente, non oltre punti 20, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello, punti 2; c) laurea specialistica (LS), punti 2; d) laurea magistrale (LM), punti 2; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 0,5 indipendentemente dal numero dei master conseguiti | |

- f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a punti 2;
- g) diploma di specializzazione (DS), punti 1,5; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, punti 1;
- h) dottorato di ricerca (DR), punti 3; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, punti 1.
2. I suddetti titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio.
3. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere sono considerati utili purché riconosciuti equiparati a quelli sopra elencati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ALTRI TITOLI

(art. 3, comma 2, D.P.C.M. 78/2018)

max 3 punti

1. I seguenti altri titoli, per i quali sono attribuiti, complessivamente, non oltre punti 3, sono valutabili solo se attinenti alle prove d'esame e solo se svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio di durata minima semestrale, punti 1 ogni 10 ore di insegnamento, fino a un massimo di punti 2;

b) attività di docenza, punti 0,5 per ogni semestre, fino a un massimo di punti 1

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

(art. 4 D.P.C.M. 78/2018)

max 4 punti

1. Le abilitazioni, per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 4, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso: punti 2;

b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari previsti dalla presente tabella, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame: punti 1;

c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso: punti 1.

2. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.

TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO

(art. 5 D.P.C.M. 78/2018)

max 21 punti

1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 21, sono valutabili con i seguenti punteggi:

a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari previsti dalla presente tabella, punti 1,5 per anno, fino a un massimo di punti 12. Le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno. I servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale. Ai fini del punteggio per i titoli di cui alla presente lettera, è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso;

b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, punti 1 per ciascun anno di svolgimento, fino a un massimo di punti 4 (indipendentemente dal numero degli incarichi);

c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, punti 0,75 per ciascun anno di svolgimento, fino a un massimo di punti 2 (indipendentemente dal numero degli incarichi);

d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non

seguita dall'assunzione in servizio, bandito organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: punti 1 per ciascun concorso, fino a un massimo di punti 3.

2. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si applicano anche i seguenti principi:

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;

c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

(art. 6 D.P.C.M. 78/2018)

max 2 punti

1. Le pubblicazioni scientifiche, per le quali sono attribuiti punti 1 per ciascuna fino a un massimo di punti 2, sono valutabili solo se inerenti alle materie oggetto delle prove d'esame e attinenti alla qualifica dirigenziale da attribuire e ai compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla Corte dei Conti o all'Avvocatura dello Stato.

2. Ciascun candidato non può produrre più di due pubblicazioni.